

Deliberazione n. 66/2015/CSE



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA  
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI  
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014)

composto dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente del collegio
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Italo Scotti	consigliere

\*\*\*\*\*

- Vista la legge 10 dicembre 1993, n.515 e successive modificazioni, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica";

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali";

Visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificato dall'art. 33, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l'art. 14-bis, comma 1 del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13) che modifica rispettivamente l'art. 12, comma 1 della legge n. 515/1993 e l'art. 13,



*mu*  
*gr*  
*u*

comma 7 della legge n. 96/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/2013 che approva i "Primi indirizzi interpretativi inerenti l'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/2014 che enuncia gli orientamenti circa l'adeguamento dei profili organizzativi del controllo alle novità normative introdotte dal D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto n. 27 dell'11 giugno 2014 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

Visto il decreto n. 52 del 1 dicembre 2014 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna che modifica, a decorrere dal 28 novembre 2014, la composizione del collegio;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n.17/2015/CSE del 16 gennaio 2015, con la quale il Collegio ha ritenuto, in conformità al disposto dell'art.12, comma 3, della legge n. 515/1993, di prorogare di tre mesi il termine per la conclusione dell'attività di controllo concernente il Comune di Casalecchio di Reno;

#### **Delibera**


di approvare il referto sui conti consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e correlate fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Casalecchio di Reno;

#### **Dispone**

che copia della presente deliberazione, corredata del referto finale, sia trasmessa in via telematica al presidente del Consiglio Comunale del Comune di Casalecchio di Reno con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2015

Cons. Marco Pieroni





Cons. Massimo Romano

Cons. Italo Scotti

Depositata in segreteria il 15/04/2015

Il Direttore di segreteria  
(Dott.ssa Rossella Broccoli)